

bancario, con un sensibile incremento rispetto all'anno passato. In 18 casi sono state rilevate anomalie in materia di antiriciclaggio.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha inviato alla Vigilanza 758 comunicazioni relative a verifiche antiriciclaggio effettuate nei confronti di soggetti esercenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi. In esito ai sopralluoghi, sono talvolta trasmessi alla Banca d'Italia - per le valutazioni di competenza - anche i verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza.

5. La disciplina dei rapporti con intermediari della Città del Vaticano

Nel gennaio 2010, la Banca d'Italia ha inviato ai principali gruppi bancari italiani una nota nella quale si richiamano le cautele da adottare nei rapporti con soggetti insediati a Città del Vaticano - tra cui, in particolare, l'Istituto Opere di Religione (IOR) - a motivo del fatto che questa giurisdizione non è inclusa nella lista dei paesi extra comunitari con regime antiriciclaggio equivalente, individuati con D.M. 12 agosto 2008 emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 231/2007. Tale circostanza determina che nei rapporti con lo IOR non possano essere applicate le misure semplificate di adeguata verifica previsti dal medesimo art. 25; per contro, stante la qualificazione dello IOR come banca insediata in un paese extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente, gli intermediari italiani sono tenuti ad applicare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. 231/2007 - tra cui, in particolare, l'art. 28 in materia di misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza con intermediari extracomunitari - e alla conseguente registrazione dei relativi dati nell'archivio unico informatico.

In tale contesto, è stato richiesto agli intermediari di acquisire il formale impegno dello IOR a comunicare, su richiesta, i dati e le informazioni sulla propria clientela, secondo quanto previsto dal citato art. 28 del d.lgs. 231/2007.

Nel settembre 2010, la Banca d'Italia ha ulteriormente chiarito all'intero sistema bancario e finanziario che, qualora lo IOR non si conformi ai citati standard normativi quale banca extracomunitaria, gli intermediari italiani devono considerare, a fini antiriciclaggio, l'istituto vaticano come soggetto rientrante nell'ambito della clientela ordinaria, calibrando opportunamente l'intensità delle verifiche da svolgere.

Laddove poi non sia possibile rispettare le condizioni base di osservanza della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alla trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, le banche italiane devono far riferimento a quanto previsto dagli artt. 23 e 41 del d.lgs. 231/2007 in materia di obblighi di astensione e segnalazione di operazioni sospette.

6. L'attività della Banca d'Italia nella lotta al finanziamento del terrorismo e nel contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

6.1 La partecipazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria

La Banca d'Italia fornisce al CSF il proprio contributo tecnico all'attività di analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo. L'Istituto partecipa inoltre allo scambio di informazioni

tra le istituzioni rappresentate nel Comitato, svolgendo anche un ruolo di interlocutore con il sistema bancario e finanziario.

Nel corso del 2010, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha seguito con attenzione gli sviluppi delle iniziative intraprese a livello internazionale per contrastare il finanziamento del terrorismo e i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Particolare rilievo hanno assunto le decisioni adottate dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea nei confronti dell'Iran.

A seguito dell'adozione della Risoluzione ONU 1929(2010) sull'Iran, il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010 ha ulteriormente rafforzato le misure restrittive nei confronti del paese mediorientale prevedendo che le operazioni finanziarie da e per l'Iran devono essere regolate in base a un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani che prevede:

- l'autorizzazione preventiva di trasferimenti di fondi da/verso soggetti iraniani d'importo superiore a 40.000 euro;
- le notifiche preventive di trasferimenti di fondi con controparti iraniane superiori a 10.000 euro (connessi a prodotti medicinali, alimentari, assistenza sanitaria, scopi umanitari), nonché di trasferimenti d'importo compreso tra 10.000 e 40.000 euro ovvero in valuta equivalente per le altre operazioni commerciali o le transazioni finanziarie.

L'implementazione in Italia del nuovo quadro normativo ha richiesto da parte del CSF la definizione di un'apposita procedura autorizzativa. La Banca d'Italia ha contribuito alla definizione del nuovo regime autorizzativo e partecipa attivamente ai processi di valutazione delle istanze di pagamento.

Il Comitato ha inoltre discusso le iniziative da intraprendere con riguardo alle riserve formulate dal GAFI in merito all'adeguatezza dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni paesi.

7. L'attività di formazione e di sensibilizzazione

La formazione e la sensibilizzazione degli operatori sull'importanza dei presidi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contribuisce in modo determinante alla condivisione degli obiettivi perseguiti dalla vigente normativa, garantendone una più efficace applicazione. Inoltre mantiene desta l'attenzione su un fenomeno che per definizione evolve rapidamente al passo delle innovazioni tecnologiche e delle mutazioni delle tecniche criminali.

In tale prospettiva, la Banca d'Italia ha provveduto a svolgere un'intensa attività di formativa sui contenuti della nuova disciplina di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia all'interno dell'Istituto sia verso l'esterno. Sono stati organizzati diversi incontri addestrativi volti a illustrare al personale della Banca d'Italia addetto alle funzioni di vigilanza i nuovi compiti attribuiti dal d.lgs. 231/2007; in tale quadro, particolare rilevanza hanno rivestito le sessioni, svolte nel luglio 2010, riservate al personale incaricato dei controlli ispettivi sulle dipendenze.

Rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato a incontri e convegni dedicati alla materia dell'antiriciclaggio. In particolare, sono state presentate relazioni sul nuovo quadro istituzionale e

sui nuovi obblighi definiti dal d.lgs. 231/2007 nel corso di seminari organizzati in collaborazione con intermediari e alcune associazioni di categoria (gennaio, marzo e giugno 2010).

8. Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

L'utilizzo per finalità illecite dei sistemi e degli strumenti di pagamento compromette l'integrità dei circuiti di trasferimento monetario minando la sicurezza delle transazioni e la fiducia degli utenti. Per tale motivo la Banca d'Italia è direttamente impegnata, sia in ambito nazionale sia a livello europeo, a promuovere il rafforzamento dei presidi volti ad evitare il coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di trasferimenti monetari per il finanziamento del terrorismo.

In tale contesto rilevano le attività svolte con riferimento ai cd. *cover payments* (cfr. para. 1.1) e al Regolamento CE 1781/2006 (cfr. para. 2.3) finalizzate, tra l'altro, a bilanciare l'esigenza di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo con quella di garantire - attraverso un trattamento quanto più possibile automatizzato delle operazioni - il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento.

Un ulteriore impegno è rappresentato dal supporto offerto alle altre Autorità e alle sedi di cooperazione per definire comuni linee di contrasto ai richiamati utilizzi dei sistemi di pagamento per finalità criminose. In tale ambito particolare rilievo assume la collaborazione alle iniziative promosse da parte del GAFI in materia di pagamenti innovativi (cfr. para. 1.1) le cui prospettive di sviluppo risultano funzionali a favorire l'espansione dei più sicuri ed efficienti strumenti di pagamento elettronici, riducendo il ricorso al contante e agli strumenti cartacei e l'esclusione finanziaria.



MATESE

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 15 APR. 2011

Prot. n. 21 - 11 - 000670

All.ti n.



Al Comitato di Sicurezza Finanziaria
c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
c.a. Prof. Vittorio Grilli
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

e.p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V – Prevenzione dell'Utilizzo
del Sistema Finanziario per fini Illegali
c.a. dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

N.pr

33840

Data

15,04,2011

MEF
DT

00125882

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2010.
Relazione ex art. 5, d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 231/2007, si fornisce un resoconto sull'attività svolta da questa Autorità, nell'anno 2010, in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nel settore assicurativo.

Nel corso del 2010, sono stati effettuati 20 accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento. Detti accertamenti hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi delle sottoindicate società:

Direzioni generali

- Crédit Agricole Vita s.p.a.;
- Bancassurance Popolari s.p.a.;
- RB Vita s.p.a.;
- Fata Vita s.p.a.;
- Cardif Assicurazioni s.p.a..

Intermediari assicurativi

- 2 agenzie di Allianz s.p.a.:
 - o Assitrastevere s.n.c. di Santorelli Ada, Roma;
 - o Euroinsurance s.r.l., Roma.
- 1 agenzia della ITAS:

- Unitas s.r.l., Roma.
- 1 agenzia della Vittoria Assicurazioni s.p.a.:
 - Elisabetta Rocchetti, Bologna.
- 3 agenzie della AXA Assicurazioni s.p.a.:
 - D'Anna Assicurazioni di D'Anna Antonio & C. s.n.c., Palermo;
 - Marcheschi Assicurazioni di Marcheschi Paolo & C. s.a.s., Firenze;
 - ASSI.GE.CO di Luciano e Paolo Geraci & C. s.n.c., Torino.
- 1 agenzia della Alleanza Toro s.p.a.:
 - Raparelli e Franco s.r.l., Grottaferrata (Rm).
- 1 agenzia del Gruppo Helvetia:
 - Cremascoli Tatiana, Milano.
- 1 agenzia della Assimoco Vita s.p.a.:
 - SCA s.r.l. – Studio Consulenza Assicurativa, Roma.
- 1 agenzia della Ergo Previdenza s.p.a.:
 - AZ Assicurazioni s.a.s. di Alberto Zaffarani & C., Roma.
- 1 agenzia della Augusta Vita s.p.a.:
 - Ianniello Assicurazioni s.r.l., Milano.
- 1 agenzia della Italiana Assicurazioni s.p.a.:
 - Aessedì s.n.c., Catania.
- 1 agenzia del Gruppo Zurich:
 - Serafin Luigi & Raffo Maurizio Assicurazioni s.n.c., Roma.
- 1 agenzia della UGF Assicurazioni s.p.a.:
 - Assifenice s.n.c., Roma.

Le verifiche presso le cinque direzioni generali hanno posto in evidenza, in 3 casi, lievi carenze del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione dei dati ed alimentazione degli archivi informatici. In particolare, tali carenze hanno comportato – seppur nell'ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – l'inserimento, nell'Archivio Unico Informatico, d'informazioni non sempre complete o corrette.


Negli altri due casi non sono state riscontrate carenze o irregolarità procedurali nell'alimentazione dell'AUI. Uno di questi, in particolare, ha riguardato una verifica di *follow-up* in merito all'idoneità delle iniziative poste in essere al fine di rimuovere le carenze procedurali ed informatiche rilevate all'esito di accertamenti ispettivi svolti nell'anno precedente.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, in particolar modo per le compagnie che si avvalgono della rete agenziale, è emersa una maggiore attenzione sul rispetto delle disposizioni della normativa antiriciclaggio. Infatti, soltanto in due casi sono state riscontrate criticità nella compilazione della scheda antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell'operazione ed all'indicazione del materiale esecutore della stessa.

Nel corso del 2010 gran parte delle Compagnie ha formalizzato l'attività di adeguata verifica della clientela svolta presso la rete agenziale e ha introdotto la compilazione e trasmissione informatica ed automatica della scheda antiriciclaggio.

L'Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)


44404 MEF DT 00140865
Data 24.05.2011
FASC. 135.005.001/224568

**CONSOB**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

IL PRESIDENTE
Prot. Segr. 4108/11

Roma, 16 maggio 2011

Gent.mo
Dott. Giuseppe Maresca
Responsabile Segretariato
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97
ROMA

Oggetto: Art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 21 settembre 2007 n. 231.

Trasmette in allegato, ai sensi della disposizione legislativa indicata in oggetto, la relazione concernente i dati e le informazioni sulle attività svolte dalla Consob nell'anno 2010 nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Con i migliori saluti

(Giuseppe Vegas)

All.c.s.

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Oggetto: Trasmissione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007, di dati e informazioni sulle attività svolte dalla Consob nel 2010, nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

1 – Le attività ispettive sulle società di intermediazione mobiliare (SIM) in materia di antiriciclaggio e la collaborazione con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Nel corso del 2010, la Consob ha concluso ispezioni nei confronti di 2 SIM che, iniziate nel mese di dicembre 2009, hanno interessato specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio. In proposito è stato accertato che una delle SIM ispezionate ha omesso di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il trasferimento di denaro contante disposto da un cliente della SIM stessa, per cifre superiori alla soglia legale. Le previsioni normative relative alla contestazione di violazioni della disciplina antiriciclaggio da parte della Consob hanno trovato, in tale sede, la prima effettiva applicazione ed hanno dato luogo alla contestazione della violazione riscontrata al "Responsabile Antiriciclaggio" della SIM e a titolo di responsabilità solidale alla SIM stessa nonché alla successiva trasmissione di una segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel 2010 sono state inoltre avviate verifiche ispettive nei confronti di 3 SIM, che hanno riguardato, tra l'altro, specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio.

Dette verifiche hanno avuto l'obiettivo di accertare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007. In particolare, l'analisi ha riguardato il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento ai processi di:

- identificazione e valutazione del profilo di rischio antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo e alle operazioni di importi superiori ai limiti previsti dalle disposizioni in vigore;
- conoscenza e controllo costante, nel corso del rapporto contrattuale, della coerenza delle operazioni con il profilo di rischio connesso al cliente.

Gli accertamenti hanno inoltre interessato le procedure relative alla verifica degli obblighi di registrazione della clientela con riferimento ai seguenti aspetti:

- corretto censimento anagrafico dei clienti e conservazione dei documenti acquisiti per verificare l'identità degli stessi;
- istituzione e modalità di alimentazione e aggiornamento dell'archivio unico informatico; assolvimento dell'obbligo di registrazione della data di instaurazione del rapporto, degli estremi della clientela e dei delegati per i rapporti continuativi nonché della data, causale, tipologia, mezzi di pagamento e dati del cliente, relativamente alle operazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- conservazione delle scritture e registrazione relative ai rapporti continuativi;
- comunicazione dei dati aggregati all'UIF.

Con riguardo alle tre ispezioni avviate nel 2010, due sono state concluse ad inizio 2011 ed una è in corso di definizione. All'esito della conclusione delle due ispezioni, sono stati rilevati profili di criticità in tema di presidi antiriciclaggio, che hanno dato luogo alla trasmissione delle pertinenti parti delle relazioni ispettive alla Banca d'Italia. In una di tali ispezioni, inoltre sono emersi profili di attenzione che sono stati segnalati all'UIF per quanto di interesse di tale Ufficio

Infine, nell'ambito delle attività di vigilanza poste in essere nel corso del 2010 nei confronti degli intermediari finanziari, sono emerse due fattispecie in materia di antiriciclaggio segnalate all'UIF.

In particolare, all'esito della complessiva attività di vigilanza condotta nei confronti della succursale italiana di una società di gestione del risparmio di diritto francese, è stata inviata, nel gennaio 2011, una segnalazione all'UIF per la valutazione degli eventuali profili di competenza. Quanto segnalato all'UIF è stato inoltre comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito della proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa della società di gestione del risparmio in argomento. In ultimo la Consob ha provveduto a segnalare i fatti emersi alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza.

Inoltre nel novembre 2010 la Consob ha trasmesso all'UIF una segnalazione relativa ad una operazione eseguita per il tramite di una SIM, in relazione alla quale sono emerse possibili anomalie nella corretta alimentazione dell'archivio unico informatico. Dette circostanze sono state segnalate anche alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2- Le attività di vigilanza sui promotori finanziari ai fini dell'antiriciclaggio

Un settore particolarmente sensibile, per i rapporti diretti che vengono instaurati con la clientela e per la capillarità nella distribuzione territoriale è rappresentato dagli oltre 36.000 promotori finanziari che operano per le banche e per le imprese di investimento.

I promotori finanziari, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, rientrano tra gli "*altri soggetti esercenti l'attività finanziaria*", tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, di identificazione e registrazione della clientela e di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Tali obblighi, salvo il caso della segnalazione di operazioni sospette, si sovrappongono sostanzialmente, seppure con altre finalità, alla regole di comportamento poste dalla Consob in capo ai promotori finanziari. In particolare, le disposizioni vigenti vietano al promotore di ricevere dalla clientela denaro contante o strumenti finanziari a lui intestati ovvero acquisire, a qualsiasi titolo, somme e valori di pertinenza della clientela stessa.

In proposito, nel corso del 2010, la Consob ha avviato 30 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari, con la contestazione, tra l'altro, di irregolarità relative all'accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli normativamente previsti. In relazione a tale fattispecie sempre nel 2010 sono stati definiti 36 procedimenti con sanzioni che vanno dalla radiazione (27 casi) alla sospensione dall'Albo (9 casi). In altri casi, il fenomeno del riciclaggio potrebbe celarsi dietro fattispecie di appropriazione indebita. Anche

a tali fini la Consob nel 2010 ha avviato 51 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori finanziari per illecita acquisizione di disponibilità della clientela. In proposito nel 2010 sono stati conclusi 84 procedimenti con sanzioni che vanno dalla radiazione (65 casi) alla sospensione dall'Albo (18 casi) e alla irrogazione del richiamo scritto (1 caso). Per lo svolgimento delle citate attività di vigilanza, sono state effettuate 310 richieste di dati e notizie, finalizzate alla verifica dell'utilizzo dei mezzi di pagamento ricevuti dalla clientela stessa.

Per le evidenti sinergie riscontrabili nell'attività di vigilanza Consob sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei promotori finanziari, anche questo anno la Consob ha inserito in via sistematica, nei piani di vigilanza strategica di tale settore, i controlli antiriciclaggio.

3 - L'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio alle società di revisione iscritte nell'Albo Consob.

La disciplina antiriciclaggio prevede, anche nei confronti delle società di revisione, specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette all'UIF. Alla Consob, quale Autorità di vigilanza di tale categoria di soggetti, sono attribuiti i poteri regolamentari previsti dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007.

La Consob, ai sensi di tale ultima norma, ha pubblicato nell'ottobre 2010 un documento di consultazione finalizzato all'emanazione di un provvedimento attuativo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volto a prevenire l'utilizzo, a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale Consob e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili. A conclusione del processo di consultazione, è stato approvato il testo finale del provvedimento, in relazione al quale si è in attesa di ricevere intesa formale della Banca d'Italia e dell'Isvap.

Sono state avviate consultazioni con la Banca d'Italia e l'UIF in relazione alle ulteriori disposizioni attuative da emanare in tale materia, con riferimento:

- alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte delle società di revisione iscritte all'Albo speciale; disposizioni che devono essere emanate dalla Consob, d'intesa con le Autorità di settore.

- agli indicatori di anomalia per le stesse società di revisione, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette; disposizioni da emanarsi con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'UIF.

Nel corso di tali lavori, si è tenuto conto dei caratteri tipici dell'attività delle società di revisione, caratterizzata da procedure di verifica svolte nel rispetto dei principi tecnici di riferimento che, per loro natura, sono realizzate *a posteriori* rispetto al momento in cui le imprese oggetto di revisione assumono le proprie decisioni e determinano i relativi atti di gestione.

Il confronto con Banca d'Italia ed UIF ha rappresentato anche l'occasione per avviare iniziative volte a promuovere opportuni interventi di coordinamento tra il D.lgs. n. 231/2007 ed il D.Lgs. n. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei

conti annuali, che prevede *a regime* un nuovo assetto delle competenze di vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale (ripartite tra Consob e Ministero dell'Economia e delle Finanze)

4 – Le attività di vigilanza sui mercati finanziari e la collaborazione con l'UIF.

Con riferimento alla vigilanza sui mercati finanziari, la Consob, agli inizi dell'anno in corso, ha trasmesso all'UIF, nell'ambito della collaborazione prevista dal D. Lgs. 231/2007, 23 segnalazioni di operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio, per un controvalore complessivo di oltre 500.000 euro. Di queste, 12 sono relative a operazioni compiute nel corso del 2010 su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Si tratta di operazioni compiute in prevalenza da persone fisiche e riconducibili a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, in materia di indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi, alla cui definizione ha partecipato la Consob.

Premesso che attualmente la collaborazione tra Consob e UIF in tema di antiriciclaggio avviene con le modalità previste dalle intese sottoscritte nel 1993 con l'allora UIC, sono in una fase avanzata le consultazioni per la stesura di un protocollo di intesa tra la Consob e l'UIF, che sarà presumibilmente definito entro il primo semestre dell'anno in corso.

L'accordo disciplinerà la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette dalla Consob all'UIF, lo scambio di informazioni, la collaborazione reciproca nelle attività ispettive e di vigilanza nelle aree mercati, intermediari e società di revisione e l'accesso alle rispettive basi dati.

.....32576..... MEF
.....13.104.1.2011..... DT
00141623



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
II REPARTO

Prot. 125/II/IV/471AP/1 _____

15296

Roma - 8 APR. 2011

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento. Contributo DIA ex artt. 5 e 48 D.Lgs nr,231 del 21 novembre 2007.

AL SEGRETARIATO DEL

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

ROMA

In relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 48 D.Lgs 231/2007, trasmetto la relazione contenente i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte da questa Direzione nel corso del 2010, nell'ambito delle funzioni antiriciclaggio di competenza.

IL CAPO DEL REPARTO
INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE
Guido MARINO



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



*Dati statistici ed informazioni sulle attività svolte dalla
Direzione Investigativa Antimafia nel 2010, forniti al
Comitato di Sicurezza Finanziaria
ai sensi degli articoli 5 e 48 Decreto Legislativo 231/2007*

RELAZIONE ANNUALE AL CSF EX ART.5 D. LGS 231/07
ANNO 2010 - CONTRIBUTO DIA

1. PREMESSA

Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituisce ormai una imprescindibile necessità per la salvaguardia dell'integrità del sistema economico-finanziario.

Il reimpiego di denaro di provenienza illecita nell'economia legale altera il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato e mette in pericolo la stabilità e la solidità dei soggetti che vi operano. Con l'emanazione dei decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n.231, novellato nel corso del 2010 dall'art. 20 D. L. 31/05/2010 nr. 78, l'Italia ha recepito la direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva) tesa a proteggere l'integrità del sistema finanziario dal rischio di infiltrazioni criminose o il suo utilizzo per finanziare il terrorismo.

La previsione dell'obbligo di segnalare le transazioni finanziarie sospette disciplinato dalla normativa, rappresenta uno dei cardini del sistema preventivo di contrasto a tale fenomeno e permette alle forze di polizia ed alla magistratura di disporre, attraverso l'analisi e l'approfondimento delle stesse, di uno degli strumenti investigativi più preziosi per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.

Il dispositivo di contrasto è stato reso ancor più incisivo dalla facoltà, per gli organi di controllo, di *accesso ai dati dell'anagrafe dei conti e dei depositi* contenuti nella Sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223¹, introdotto dagli articoli 6 ed 8 del d. lgs 231/07 e ha dotato la DIA la G.di F. e la UIF di un nuovo ed efficace strumento di indagine.

Il *protocollo d'intesa tra UIF, G. di F. e DIA*, sottoscritto nel mese di luglio del 2010 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 231/07, per l'adozione di adeguate misure per

¹ convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

lo scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che le effettuano, oltre a disciplinare le modalità della tutela della riservatezza dei segnalanti e ad assicurare l'adeguatezza dei flussi informativi ai fini della protezione dei dati e dell'identificazione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nonché la tracciabilità degli accessi ai rispettivi archivi informativi, ha implementato, anche sul piano formale, la proficua collaborazione instauratasi, negli ultimi anni, tra gli stessi organi di controllo.

La presente relazione riflette il lavoro *svolto nel 2010* dalla Direzione investigativa antimafia nel quadro normativo suddetto.

Le disposizioni introdotte col **decreto legislativo 231/2007**, che ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, hanno determinato un consistente incremento delle stesse, contribuendo in maniera proficua a fornire elementi utili all'avvio di investigazioni giudiziarie e di procedimenti di prevenzione mirati a contrastare l'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso nel sistema finanziario.

L'attuale assetto normativo pone al centro del flusso informativo proveniente dai soggetti obbligati, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, deputata ad effettuare l'analisi tecnico-finanziaria delle operazioni segnalate ed a trasmetterle, così corredate, alla Direzione Investigativa Antimafia ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i quali ne informano il Procuratore Nazionale Antimafia, ove tali segnalazioni rivelino profili di attinenza alla criminalità organizzata.

Questa Direzione ha condotto tale attività attraverso :

- l'analisi condotta a livello centrale, di tutte le segnalazioni pervenute dalla UIF, incrociando i dati con le risultanze egli archivi e delle banche dati disponibili sino all'individuazione di quelle ritenute, sotto il profilo

- soggetto od oggettivo, riconducibili ad attività della criminalità organizzata. In caso di positiva individuazione è stata data apposita notizia all'U.I.F. ed alla D.N.A. ed, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- l'ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni così individuate da parte dei Centri e delle Sezioni Operative, per l'eventuale avvio di attività a carattere preventivo e/o giudiziario.

I successivi paragrafi illustrano nel dettaglio il lavoro svolto nel corso del **2010**; l'esposizione è stata suddivisa in due parti: la prima dedicata all'analisi dei dati statistici e la seconda agli esiti dell'attività operativa.